



Ospedale
Maggiore

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Crema

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 81

U.O. Tecnico Patrimoniale

Responsabile del procedimento: Fabrizio Landi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il giorno 22 Febbraio 2018 presso la sede legale, il Direttore Generale Dott. Luigi Ablondi ha adottato la seguente deliberazione

OGGETTO: STIPULA DI ACCORDO QUADRO E DEL CONSEGUENTE CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA TRA ASST CREMA E SOCIETÀ LRI S.R.L. RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COGENERAZIONE - SEU ALL'INTERNO DELL'AREA DI PERTINENZA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CREMA

con l'assistenza del Direttore Amministrativo Dr. Guido Avaldi che svolge le funzioni di Segretario.

Si attesta che la copia del presente atto viene pubblicata mediante affissione all'Albo, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dal 24/02/2018 al 10/03/2018

f.to Il Direttore Amministrativo
Dr. Guido Avaldi

Crema, 24/02/2018

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la deliberazione n. 118 del 21 febbraio 2008 con la quale l'Azienda Ospedaliera "Ospedale Maggiore" di Crema ha disposto l'allacciamento degli impianti termici del Presidio Ospedaliero di Crema alla rete di teleriscaldamento cittadino;

Richiamata la deliberazione n. 225 del 21 giugno 2012 con la quale l'Azienda Ospedaliera "Ospedale Maggiore" di Crema, ora A.S.S.T. di Crema, ha stipulato con la Società Cremasca Calore s.r.l., ora Linea Rete Impianti s.r.l., i contratti di fornitura di energia termica per il Presidio Ospedaliero di Largo Ugo Dossena 2, e per le sedi di via Gramsci 13 e via Medaglie d'oro 13 in Crema per una durata quinquennale;

Ricordato che LRI s.r.l. è la società operativa dell'area cremasca controllata da Linea Group Holding S.p.A., società proprietaria del sistema di teleriscaldamento della città di Crema, che si occupa della conduzione e manutenzione degli impianti di produzione di energia in cogenerazione, della rete di distribuzione, dei sistemi di supporto e delle sottocentrali, nonché della fornitura e vendita di energia termica ai clienti finali;

Considerato che gli interventi di efficienza energetica sono alla base della Strategia Energetica Nazionale, con particolare riguardo alla Pubblica Amministrazione e che l'Unione Europea ha recentemente indicato il "Teleriscaldamento efficiente" e la "Cogenerazione ad alto rendimento" tra le tecnologie più efficaci per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico a livello comunitario con la Direttiva 2012/27/EU;

Valutato che LRI ha in corso un programma di ottimizzazione della produzione del calore per la rete di teleriscaldamento della città di Crema per renderla efficiente e garantire il back up in caso di guasto della centrale principale ed è prevista la costruzione di nuovi poli di generazione anche presso le utenze più rilevanti, nell'ottica di sfruttare al meglio la produzione virtuosa in Cogenerazione di energia elettrica e calore;

Vista la proposta di LRI srl, prot. num. 7811 del 09/03/2017, riguardante la realizzazione di un impianto di Cogenerazione all'interno dell'area di pertinenza del Presidio Ospedaliero di Crema, con lo scopo principale di fornire calore e fungere da back up alla rete del teleriscaldamento, che permetterebbe in particolare la cessione diretta della produzione di energia elettrica realizzata in loco da LRI all'ASST secondo lo schema dei Sistemi Efficienti di Utenza (cosiddetti SEU), disciplinati dal D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 e dalla delibera dell'AEEGSI 578/2013/R/Eel in modo da soddisfare una parte rilevante del fabbisogno di energia elettrica del plesso interessato a condizioni economiche più favorevoli rispetto allo scenario attuale;

Preso atto che

- la fornitura di energia termica ed elettrica, in associazione al relativo servizio di gestione degli impianti, rientrano tra le prestazioni previste dalla futura convenzione Consip "Multiservizio tecnologico integrato con fornitura di energia per gli edifici in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie Edizione 2";
- che il lotto n. 3 della suddetta convenzione, avente ambito territoriale Regione Lombardia 2 - provincia di Cremona, e riguardante pertanto questa Azienda, non risulta essere ancora stato aggiudicato né attivato;

Considerato di dover garantire la fornitura di calore per le sedi e presidi dell'Azienda e preso atto che la scelta dell'affidatario della fornitura è vincolata dal collegamento alla rete di teleriscaldamento urbano della città di Crema, di proprietà di LRI s.r.l.;

Visto il testo dell'Accordo Quadro concordato tra le parti ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con il quale ASST e LRI s.r.l. intendono regolamentare gli aspetti e le modalità per l'utilizzo

dell'area ospedaliera al fine di predisporre una centrale cogenerativa a servizio della rete di teleriscaldamento locale e regolamentare la fornitura di calore ed energia elettrica;

Valutato che, con la sottoscrizione del citato accordo quadro, i due soggetti si impegnano rispettivamente:

- Società Linea Rete Impianti s.r.l.:
 - a progettare e realizzare con oneri interamente a proprio carico un polo di generazione termica ed elettrica cogenerativa con le caratteristiche di SEU presso l'area adiacente l'attuale polo tecnologico del Presidio Ospedaliero di Crema, di cui ASST resta proprietaria;
 - all'acquisto e alla conversione di una delle attuali caldaie di proprietà di ASST che verrà integrata alla rete di teleriscaldamento come ulteriore garanzia di continuità del servizio;
 - ad adeguare l'impiantistica esistente, per renderla compatibile con le attività sopraelencate e garantendo la continuità di servizio necessaria per l'Ospedale;
- Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema:
 - a concedere il diritto di superficie dell'area adiacente l'attuale polo tecnologico, individuata per la posa di container contenenti all'interno un cogeneratore al fine di cedere calore alla rete di teleriscaldamento di Crema nonché a concedere il relativo diritto di servitù di passaggio sull'area di proprietà di ASST per raggiungere la centrale di cogenerazione;
 - a prelevare per la totalità dei propri fabbisogni termici delle sedi ubicate in
Largo Dossena, 2 -Ospedale Maggiore di Crema - potenzialità installata 13.400 kW
Via Medaglie D'Oro, 9 - sede CPS/SERT - potenzialità installata 250 kW
Via Gramsci, 13 -sede uffici amministrativi - potenzialità installata 350 kW
energia termica dalla rete di teleriscaldamento, ritenendosi libera di perseguire qualsiasi obiettivo di efficientamento che possa ridurre il fabbisogno termico complessivo delle strutture di Sua proprietà;
 - ad utilizzare l'energia elettrica ceduta dall'impianto di cogenerazione realizzato da LRI in Largo Dossena, 2, all'interno dell'area di proprietà del cliente, mediante collegamento diretto alla cabina di consegna del Cliente;

Richiamato che secondo lo stesso Accordo Quadro ed il relativo Contratto di fornitura allegato, le forniture avranno le seguenti decorrenze:

- la fornitura di calore già in essere sarà regolata dal nuovo accordo a partire dalla firma dello stesso con applicazione retroattiva al 01 gennaio 2018 del nuovo criterio di calcolo della tariffa;
- la fornitura di energia elettrica partirà non appena sussisteranno le condizioni tecniche, indicativamente nel IV trimestre 2018;

Preso atto che il fabbisogno di energia termica delle sedi sopra riportate sarà completamente coperto con la cessione di calore da parte della rete di teleriscaldamento della città di Crema;

Preso atto che il fabbisogno di energia elettrica dell'Ospedale Maggiore sarà coperto con le seguenti modalità:

- cessione di energia elettrica direttamente dal gruppo di cogenerazione di LRI, fino alla potenza massima disponibile;
- approvvigionamento dalla rete elettrica di E-Distribuzione nelle fasi in cui il gruppo di Cogenerazione di LRI sia fermo o insufficiente a coprire completamente il fabbisogno energetico di ASST;

Preso atto quindi che la fornitura di energia elettrica di LRI non è dimensionata per coprire completamente il fabbisogno di ASST, che dovrà mantenere attivo il collegamento alla rete elettrica di E-Distribuzione e prelevare l'energia in caso la fornitura di LRI non sia sufficiente a coprire i picchi di carico oppure il cogeneratore sia fermo per manutenzione o per assenza di fabbisogno termico da parte della rete di Teleriscaldamento e pertanto il prelievo di energia dalla rete elettrica di E-Distribuzione resterà a carico di

ASST che dovrà provvedere a sottoscrivere il relativo contratto di fornitura di energia elettrica con il fornitore identificato da idonea convenzione Consip;

Considerato di dover ricondurre le condizioni economiche di fornitura calore e energia elettrica autoprodotta alle analoghe forniture previste dalle convenzioni Consip disponibili all'atto di sottoscrizione dell'Accordo quadro prevedendo:

- per Energia Termica:

il prezzo per l'energia termica ceduta da LRI srl a ASST, determinato in riferimento al calore da teleriscaldamento nei lotti contenenti gli ambiti di Brescia o Crema in convenzioni Consip specifiche per le pubbliche amministrazioni sanitarie, è scontato dell'1% rispetto a quello fissato in base al valore previsto per il Lotto 4 della convenzione MIES 2, così come riportato nella documentazione ad esso relativa, nell'allegato D alla Tabella 1: *Servizio energia con efficientamento "A.1", Componente Energia "E", con il codice Prezzo Unitario (PU) CI.ET* come indicato nel contratto allegato all'accordo quadro. Il prezzo unitario sarà aggiornato trimestralmente utilizzando le modalità di aggiornamento previste per la convenzione, come descritto nei contratti di fornitura in Allegato A (MIES2-LOTTO4);

- per Energia Elettrica:

la tariffa per l'Energia Elettrica ceduta a ASST è calcolata a partire dall'effettivo prezzo dell'energia acquistata da ASST nel punto di scambio con la rete di E-distribuzione tramite la convenzione CONSIP cui ASST aderirà a termini di legge, con applicazione dello sconto del 16% da parte di LRI sulle quote variabili degli oneri di sistema, come indicato nel contratto allegato all'accordo quadro. LRI garantisce comunque uno sconto minimo di 0,008 Euro/KWh per ogni kWh generato dal motore di cogenerazione e consumato da ASST. Il prezzo unitario sarà quindi aggiornato mensilmente a partire dai documenti di fatturazione per il punto di prelievo intestato al Cliente e per il corretto periodo di competenza;

Considerato inoltre che, nell'ipotesi in cui, nell'evoluzione della normativa di riferimento in materia di acquisti della pubblica amministrazione e convenzioni, LRI s.r.l. non possa svolgere il ruolo di fornitore diretto per l'energia termica, le parti si impegnano ad istituire un tavolo di lavoro per analizzare il nuovo contratto e verificare la possibilità per LRI di riconoscere direttamente ad ASST una quota parte degli eventuali margini di ricavo aggiuntivi che deriveranno dalla vendita al soggetto deputato a fornirla ad ASST;

Valutato che il citato Accordo Quadro ha durata 10 anni a partire dalla data di sottoscrizione, con la possibilità di rinnovo per ulteriori 10 anni, previo accordo tra le parti e adozione di specifico atto deliberativo e la durata dei contratti di fornitura è vincolata alla durata dell'accordo, indipendentemente dalla data di sottoscrizione dei singoli contratti o di eventuali addendum contrattuali;

Considerato che le previsioni di risparmio rispetto all'adesione alle future convenzioni Consip in quanto l'accordo stabilisce condizioni migliorative rispetto alle stesse sono stimate in :

- per fornitura calore da teleriscaldamento stimati € 7.000,00 annui
 - per fornitura energia elettrica autoprodotta stimati € 65.000,00 annui
 - per corresponsione importo di locazione annuo di € 10.000,00
- pari a complessivi € 82.000,00 annui;

Considerato che l'aspettativa di risparmio derivante dall'applicazione della nuova tariffa rispetto ai costi attualmente sostenuti, relativamente alla sola fornitura calore da teleriscaldamento, è quantificata in circa 250.000 euro annui oltre i.v.a.;

Richiamata la nota informativa in merito alla stipula dell'accordo in oggetto inviata a Regione Lombardia – Direzione Generale Welfare con protocollo numero 3668 del 8 febbraio 2018, che riassume i contenuti dell'accordo, i reciproci impegni ed evidenzia i vantaggi e la previsione dei minori costi per l'Azienda;

Preso atto che la fornitura di energia termica di cui ai contratti quinquennali sottoscritti in esito alla deliberazione n. 225 del 21 giugno 2012 è stata prorogata alle medesime condizioni contrattuali fino al 31 dicembre 2017 in attesa della definizione della convenzione Consip MIES 2 nonché della definizione dell'Accordo quadro in oggetto;

Quantificata la previsione di spesa annua per fornitura calore presso:

- Presidio Ospedaliero di Crema: consumo stimato annuo 9.000.000 kwh, corrispondente ad un costo annuo stimato € 642.000,00 iva compresa,
- immobile di via Gramsci 13: consumo stimato annuo 250.000 kwh, corrispondente ad un costo annuo stimato € 18.000,00 iva compresa,
- immobile di via Medaglie D'Oro: consumo stimato annuo 350.000 kwh, corrispondente ad un costo annuo stimato € 25.000,00 iva compresa,

per un costo annuo stimato pari a € 685.000,00 iva compresa, salvo aggiornamenti tariffari come previsti in contratto;

Ritenuto di rinviare a separato atto la quantificazione della previsione di spesa per fornitura di energia elettrica autoprodotta in regime di SEU, da adottarsi in corrispondenza del completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di cogenerazione ed una volta acquisito il prezzo dell'energia acquistata da ASST nel punto di scambio con la rete di E-distribuzione tramite la convenzione CONSIP cui ASST aderirà a termini di legge;

Preso atto che al contratto di fornitura energia termica allegato all'Accordo Quadro è assegnato il CIG 739529025E;

Preso atto che le spese derivanti dall'adozione del presente atto relativi alla fornitura calore avranno il seguente impatto economico :

- per il primo anno (periodo 01/01/2018 – 31/12/2018) pari a € 685.000,00 IVA compresa
 - dal 2° anno e successivi fino al 10° anno (scadenza al 31/12/2027) un impatto annuo pari a € 685.000,00, IVA compresa, fatti salvi gli aggiornamenti tariffari come previsti in contratto
- e saranno imputate per i suddetti valori al CE 420.090.100 del bilancio dei rispettivi anni competenza;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato su proposta del Direttore dell'U.O. Tecnico Patrimoniale, Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Fabrizio Landi;

Atteso che il Direttore dell'U.O. Tecnico Patrimoniale, Ing. Fabrizio Landi, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento, nonché la conformità del disposto dell'art. 13, comma 17, L.R. 30/12/2009, n. 33;

Acquisito il parere di regolarità contabile e copertura economica da parte del Direttore dell'U.O. Programmazione Bilancio Contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli di competenza del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

1. di approvare l'Accordo Quadro ed il relativo Contratto di fornitura da sottoscrivere tra questa Azienda e la società LRI s.r.l. riguardante la realizzazione di un impianto di Cogenerazione all'interno dell'area di pertinenza del Presidio Ospedaliero di Crema, con lo scopo principale di fornire calore e fungere da back up alla rete di teleriscaldamento e consentire la cessione diretta della produzione di energia elettrica realizzata in loco da LRI all'ASST secondo lo schema dei Sistemi Efficienti di Utenza (cosiddetti SEU), disciplinati dal D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 e dalla delibera dell'AEEGSI 578/2013/R/Eel in modo da soddisfare una parte rilevante del fabbisogno di energia elettrica del plesso interessato a condizioni economiche più favorevoli rispetto allo scenario attuale;
2. di dare atto che, con la sottoscrizione del citato accordo quadro, i due soggetti si impegnano rispettivamente:
 - Società Linea Rete Impianti srl:
 - a progettare e realizzare con oneri interamente a proprio carico un polo di generazione termica ed elettrica cogenerativa con le caratteristiche di SEU presso l'area adiacente l'attuale polo tecnologico del Presidio Ospedaliero di Crema, di cui ASST resta proprietaria;
 - all'acquisto e alla conversione di una delle attuali caldaie di proprietà di ASST che verrà integrata alla rete di teleriscaldamento come ulteriore garanzia di continuità del servizio;
 - ad adeguare l'impiantistica esistente, per renderla compatibile con le attività sopraelencate e garantendo la continuità di servizio necessaria per l'Ospedale;
 - Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema:
 - a concedere il diritto di superficie dell'area adiacente l'attuale polo tecnologico, individuata per la posa di container contenenti all'interno un cogeneratore al fine di cedere calore alla rete di teleriscaldamento di Crema nonché a concedere il relativo diritto di servitù di passaggio sull'area di proprietà di ASST per raggiungere la centrale di cogenerazione;
 - a prelevare per la totalità dei propri fabbisogni termici delle sedi ubicate in
 - largo Dossena, 2 - Ospedale Maggiore di Crema - potenzialità installata 13.400 kW
 - via Medaglie D'Oro, 9 - sede CPS/SERT - potenzialità installata 250 kW
 - via Gramsci, 13 - sede uffici amministrativi - potenzialità installata 350 kW
 - energia dalla rete di teleriscaldamento, ritenendosi libera di perseguire qualsiasi obiettivo di efficientamento che possa ridurre il fabbisogno termico complessivo delle strutture di Sua proprietà;
 - ad utilizzare l'energia elettrica ceduta dall'impianto di cogenerazione realizzato da LRI in Largo Dossena, 2, all'interno dell'area di proprietà del cliente, mediante collegamento diretto alla cabina di consegna del Cliente.
3. di dare atto che secondo lo stesso Accordo Quadro le forniture avranno le seguenti decorrenze:
 - la fornitura di calore già in essere sarà regolata dal nuovo accordo a partire dalla firma dello stesso con applicazione retroattiva al 01 gennaio 2018 del nuovo criterio di calcolo della tariffa
 - la fornitura di energia elettrica partirà non appena sussisteranno le condizioni tecniche, indicativamente nel IV trimestre 2018;
4. di dare atto che la fornitura di energia termica di cui ai contratti quinquennali sottoscritti in esito alla deliberazione n. 225 del 21 giugno 2012 è stata prorogata alle medesime condizioni contrattuali fino al 31 dicembre 2017 in attesa della definizione della convenzione Consip MIES 2 nonché della definizione dell'Accordo quadro in oggetto;
5. di dare atto che la fornitura di calore, avverranno a condizioni migliorative rispetto alla convenzione Consip MIES 2 relativamente alla fornitura di calore per impianti di climatizzazione invernale alimentati da teleriscaldamento - Lotto 4, così come riportato nella documentazione ad esso relativa, nell'allegato D

della Tabella 1: Servizio energia con efficientamento "A.1", Componente Energia "E", con il codice Prezzo Unitario (PU) CI.ET, come indicato nel contratto allegato all'accordo quadro;

6. di dare atto che la fornitura di energia elettrica ceduta a ASST verrà determinata a partire dall'effettivo prezzo dell'energia acquistata da ASST nel punto di scambio con la rete di E-distribuzione tramite convenzione CONSIP cui ASST aderirà a termini di legge, con applicazione dello sconto del 16% da parte di LRI sulle quote variabili degli oneri di sistema, come indicato nel contratto allegato all'accordo quadro;
7. di dare atto che il citato Accordo Quadro ha durata 10 anni a partire dalla data di sottoscrizione, con la possibilità di rinnovo per ulteriori 10 anni, previo accordo tra le parti e adozione di specifico atto deliberativo e la durata del contratto di fornitura è vincolata alla durata dell'accordo, indipendentemente dalla data di sottoscrizione dei singoli contratti o di eventuali addendum contrattuali;
8. di rinviare a separato atto la quantificazione della previsione di spesa per fornitura di energia elettrica autoprodotta in regime di SEU, da adottarsi in corrispondenza del completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di cogenerazione ed una volta acquisito il prezzo dell'energia acquistata da ASST nel punto di scambio con la rete di E-distribuzione tramite la convenzione CONSIP cui ASST aderirà a termini di legge;
9. di prendere atto che al contratto di fornitura energia termica allegato all'Accordo Quadro è assegnato il CIG 739529025E;
10. di imputare la spesa derivante dalla adozione del presente atto, relativa alla fornitura calore, quantificata presuntivamente in € 685.000,00 annui, i.v.a. compresa, per 10 anni fino al 31/12/2027, fatti salvi gli aggiornamenti tariffari previsti in contratto agli stanziamenti indicati in premessa;
11. di stabilire che i seguenti documenti costituiscono parte integrante alla presente deliberazione:
 - Accordo Quadro - allegato n. 1, composto da n. 12 pagine;
 - Contratto di Fornitura – allegato n. 2, composto da n. 12 pagine
12. di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 33 del 30/12/2009 sull'Albo dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale
Dott. Luigi Ablondi

Il Direttore Amministrativo
Dott. Guido Ayvaldi

Il Direttore Sanitario
Dott.ssa Ermanna Derelli

Il Direttore Sociosanitario
Dott.ssa Maria Gloria Mencatelli

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA**

**LINEA RETI E IMPIANTI
S.R.L.**

ACCORDO QUADRO

Sommario

ACCORDO QUADRO.....	3
ART. 1 DEFINIZIONI.....	4
ART. 2 OGGETTO DELL'ACCORDO	4
ART. 3 CONFIGURAZIONE TECNICA DELL'IMPIANTO PREVISTO PRESSO L'OSPEDALE MAGGIORE.....	5
ART. 4 FASI DI ATTUAZIONE	6
ART. 5 LIMITI DI FORNITURA DI VETTORI ENERGETICI	6
5.1 Energia Termica	6
5.2 Energia Elettrica.....	6
5.3 Custodia	6
ART. 6 DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI	6
ART. 7 CONTRATTI.....	7
ART. 8 CONDIZIONI TECNICHE DI FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI	7
8.1 Energia Termica	8
8.2 Energia Elettrica.....	8
ART. 9 CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA.....	8
9.1 Energia Termica: ASST riconoscerà a LRI	8
9.2 Energia Elettrica:	9
9.2.1 Tariffa Energia Elettrica	9
9.2.2 Verifica congruità prezzi Energia Elettrica	9
ART. 10 DURATA DELL'ACCORDO E RECESSO.....	10
ART. 11 POSSIBILI INTEGRAZIONI CONTRATTUALI	10
ART. 12 IMPOSTE E TASSE	11
ART. 13 INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI	11
ART. 14 CORRISPETTIVI PER LA CONCESSIONE D'USO DI SPAZI TECNICI E PER LA SERVITÙ PERPETUA DI PASSAGGIO	11
ART. 15 PROVVEDIMENTI DELLE AUTORITÀ GOVERNATIVE	11
ART. 16 FORZA MAGGIORE	11
ART. 17 CESSIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 18 COMUNICAZIONI E MODIFICHE	12
ART. 19 FORO COMPETENTE.....	12
ART. 20 REGISTRAZIONE ED ELEZIONE DI DOMICILIO.....	12

ACCORDO QUADRO
PER REGOLAMENTARE SERVITU' ED ENERGIA DEL SEU
REALIZZATO ALL'INTERNO DELL'AREA DI PROPRIETA'
DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA
E A SERVIZIO DELLA RETE DI TELERISCALDAMENTO
E LA FORNITURA DI TELERISCALDAMENTO

Il giorno_____, tra le Parti così costituite:

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema, con sede in Crema, largo Ugo Dossena 2, c.f. 01151550199, rappresentata in questo atto dal Direttore Generale pro tempore, legale rappresentante, Dott. Luigi Ablondi, nato a Parma il 5 febbraio 1954 (c.f. BLNLGU54B05G337K), nel seguito anche denominata "ASST";

Linea Reti e Impianti s.r.l., con sede in Cremona Viale Trento e Trieste 38, iscritta nel Registro delle Imprese di Cremona al n. 013336340193 e nel R.E.A. al n. CR – 162626, capitale sociale 45.000.000,00, c.f. 01336340193, rappresentata in questo atto dal Direttore Generale e Procuratore Speciale Dott. Enrico Ferrari, nato a Cremona il 9 luglio 1969 (CF:FRNRRC69L09D150P), nel seguito anche denominata "LRI";

congiuntamente indicate "le Parti";

premesso che:

- A) LRI è la società operativa dell'area cremasca controllata da Linea Group Holding S.p.A., società proprietaria della rete di teleriscaldamento della città di Crema e dei relativi impianti di generazione di energia elettrica e termica;
- B) LRI gestisce ed è proprietaria del sistema di teleriscaldamento della città di Crema, occupandosi della conduzione e manutenzione degli impianti di produzione di energia in cogenerazione, della rete di distribuzione, dei sistemi di supporto e delle sottocentrali, nonché della fornitura e vendita di energia termica ai clienti finali;
- C) Gli interventi di efficienza energetica sono alla base della Strategia Energetica Nazionale, con particolare riguardo alla Pubblica Amministrazione;
- D) l'Unione Europea ha recentemente indicato il "Teleriscaldamento efficiente" e la "Cogenerazione ad alto rendimento" tra le tecnologie più efficaci per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico a livello comunitario con la Direttiva 2012/27/EU;
- E) LRI ha in corso un programma di ottimizzazione della produzione del calore per la rete di teleriscaldamento della città di Crema per renderla efficiente e garantire il back up in caso di guasto della centrale principale: è prevista la costruzione di nuovi poli di generazione anche presso le utenze più rilevanti, nell'ottica di sfruttare al meglio la produzione virtuosa in Cogenerazione di energia elettrica e calore;
- G) La realizzazione di un impianto di Cogenerazione della dimensione minima di 1000 KW all'interno dell'area di pertinenza del Presidio Ospedaliero di "Crema", con lo scopo principale di fornire calore e fungere da back up alla rete del teleriscaldamento, potrebbe permettere inoltre la cessione diretta della produzione di energia elettrica realizzata in loco da LRI all' ASST, secondo lo schema dei Sistemi Efficienti di Utenza (SEU), disciplinati dal D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 e dalla delibera dell'AEEGSI

578/2013/R/Eel in modo da soddisfare una parte rilevante del fabbisogno di energia elettrica del plesso interessato a condizioni economiche più favorevoli rispetto allo scenario attuale;

- H) ASST e LRI intendono fin d'ora regolamentare gli aspetti e le modalità per l'utilizzo dell'area ospedaliera al fine di predisporre una centrale cogenerativa a servizio della rete di teleriscaldamento locale e regolamentare la fornitura di calore ed energia elettrica

tutto ciò premesso, tra LRI e ASST, si conviene e si stipula quanto di seguito riportato.

ART. 1 DEFINIZIONI

- a) "Accordo Quadro" o "Accordo" indica il presente Accordo Quadro, con tutti i suoi Allegati, anche nelle successive versioni che ne potranno essere redatte.
- b) "Contratto di Fornitura" indica il Contratto che disciplina la fornitura di Energia Elettrica e calore
- c) "Impianti" indica l'insieme generico di cogeneratore, rete del Teleriscaldamento, Sottocentrali di utenza, impianti tecnologici presso la Centrale Termica esistente.
- h) "Ospedale Maggiore" o "Plesso" o "Presidio Ospedaliero" indica il Presidio Ospedaliero sito in Largo Ugo Dossena, 2 a Crema.
- i) "Centrale Termica" o "CT" indica, ove non diversamente esplicitato, la Centrale Termica dell'Ospedale Maggiore e le relative aree limitrofe.
- j) "Centrale" indica la Centrale di Cogenerazione asservita al Teleriscaldamento che LRI intende realizzare all'interno della Centrale Termica, e nelle aree limitrofe, dell'Ospedale Maggiore, convertendo ed adeguando parte degli impianti esistenti.
- k) "Parti" indica LRI e ASST.
- l) "Cliente" indica ASST.
- m) "Fornitore" indica LRI.
- n) "SEU", come definito dalla delibera 578/2013/R/eel dell'autorità per Energia Elettrica, il Gas e il Sistema idrico : sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all'unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all'interno di un'area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d'acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione;
- o) "Sottocentrali" o "Sottostazioni" o "STC" o "SST" sono i sistemi di scambio termico per trasferire il calore dalla rete di Teleriscaldamento alle utenze allacciate.
- p) "TLR" è la sigla con cui si indica il Teleriscaldamento, inteso sia come infrastruttura di rete ed utenze che come fornitura.

ART. 2 OGGETTO DELL'ACCORDO

Con il presente accordo quadro ASST si impegna:

- A concedere il diritto di superficie dell'area adiacente l'attuale polo tecnologico, individuata per la posa di un container contenente all'interno un cogeneratore al fine di cedere calore alla rete di teleriscaldamento di Crema
- A concedere il diritto di servitù di passaggio sull'area di proprietà di ASST per raggiungere la centrale di cogenerazione

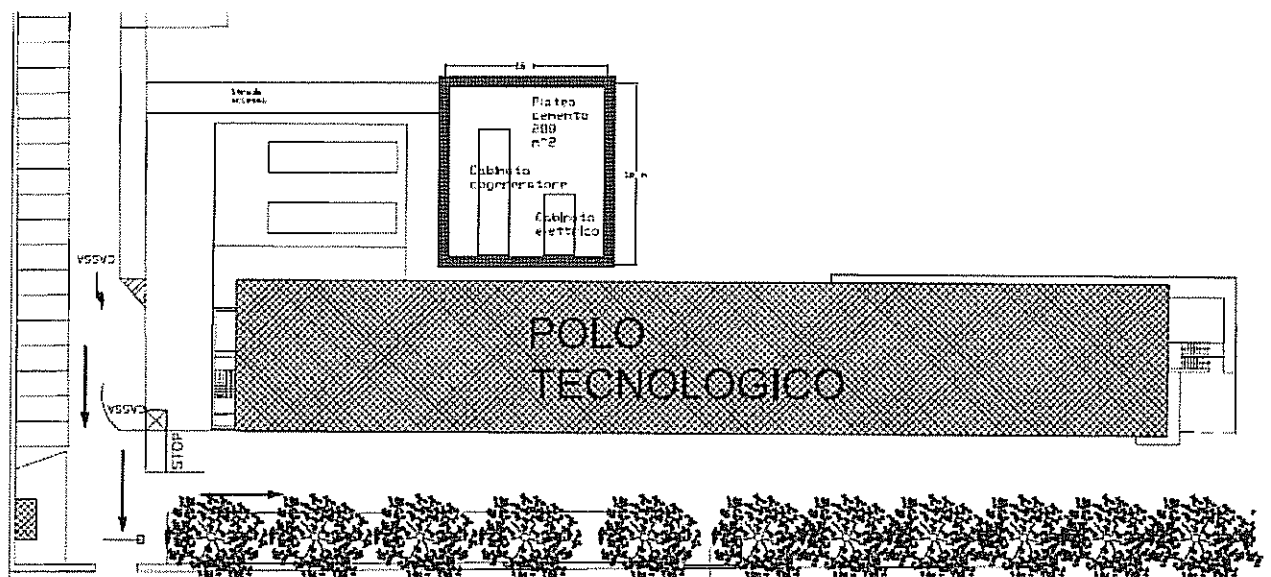
- A prelevare per la totalità dei propri fabbisogni termici delle sedi ubicate in
 - o Largo Dossena, 2 - Ospedale Maggiore di Crema - potenzialità installata 13.400 kW
 - o Via Medaglie D'Oro, 9 - sede CPS/SERT - potenzialità installata 250 kW
 - o Via Gramsci, 13 - sede uffici amministrativi - potenzialità installata 350 kW
 energia dalla rete di teleriscaldamento, ritenendosi libera di perseguire qualsiasi obiettivo di efficientamento che possa ridurre il fabbisogno termico complessivo delle strutture di Sua proprietà.
- Ad utilizzare l'energia elettrica ceduta dall'impianto di cogenerazione realizzato da LRI in Largo Dossena, 2, all'interno dell'area di proprietà del cliente, mediante collegamento diretto alla cabina di consegna del Cliente.

Le caratteristiche tecnico-economiche delle forniture e dei servizi sopra indicati sono meglio definite nel seguito dell'accordo e nei Contratti allegati.

LRI, a fronte della formale sottoscrizione dei diritti di servitù e di superficie e del Contratto di Energia Elettrica di cui al presente Accordo, si impegna a realizzare a sua carico le opere, meglio specificate all'art. 3, di configurazione tecnica dell'impianto presso l'Ospedale di Crema.

ART. 3 CONFIGURAZIONE TECNICA DELL'IMPIANTO PREVISTO PRESSO L'OSPEDALE MAGGIORE

LRI progetta e realizza, con oneri a proprio carico, un polo di generazione cogenerativa presso l'area adiacente l'attuale polo tecnologico, di cui ASST resta proprietaria.



LRI provvederà anche all'acquisto e alla conversione di una delle attuali caldaie di proprietà di ASST che verrà integrata alla rete di teleriscaldamento come ulteriore garanzia di continuità del servizio.

Si impegna inoltre ad adeguare l'impiantistica esistente, per renderla compatibile con le attività sopraelencate e garantendo la continuità di servizio necessaria per l'Ospedale.

La Centrale e le reti di distribuzione del calore, di proprietà di LRI, saranno utilizzate per l'alimentazione della rete di Teleriscaldamento di Crema.

ART. 4 FASI DI ATTUAZIONE

Con la firma dell'accordo quadro LRI darà immediato inizio alla fase realizzativa della costruzione della centrale cogenerativa: in particolare si procederà alla

- Richiesta delle autorizzazioni ad autorità ed enti competenti
- predisposizione e realizzazione del basamento e posa del container che ospiterà il nuovo motore cogenerativo;
- installazione del sistema di cogenerazione nel nuovo locale
- presa in carico da parte di LRI di una delle caldaie esistenti
- Realizzazione dei collegamenti
 - Alla rete cittadina di teleriscaldamento
 - Alla rete cittadina di gas
 - Alla rete elettrica del cliente

ART. 5 LIMITI DI FORNITURA DI VETTORI ENERGETICI

5.1 Energia Termica

Si individua il limite di fornitura a valle del misuratore di energia termica esistente presso la centrale termica.

5.2 Energia Elettrica

Il limite di fornitura dell'energia elettrica cogenerata sarà a valle di un interruttore MT che separa il circuito elettrico del SEU (di proprietà di LRI), da quello del ASST.

5.3 Custodia

ASST è custode di tutte le apparecchiature e di tutti i materiali di proprietà di LRI, qualora siano collocati in spazi o locali dei quali ASST mantenga la disponibilità.

Sarà obbligo di LRI comunicare all'ufficio tecnico di ASST il valore di tali apparecchiatura ad installazione eseguita.

Pertanto ASST è responsabile nei confronti di LRI in caso di sottrazione, danneggiamento, manomissione delle apparecchiature e dei materiali predetti.

ART. 6 DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI

Essendo il cogeneratore parte integrante della rete di teleriscaldamenti, LRI ne resta proprietaria, quindi avrà a proprio carico:

- a) la progettazione, l'ottenimento necessario delle relative autorizzazioni di legge e la realizzazione degli impianti tecnologici necessari per rendere operativo il presente Accordo;
- b) l'esercizio e la manutenzione con personale specializzato munito dei necessari requisiti previsti dalle norme vigenti. LRI si obbliga, nell'espletamento delle succitate prestazioni, all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale, oltre ad assolvere gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che riguarda assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle Leggi e contratti collettivi, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. Nell'esercizio delle attività ad essa affidate LRI opererà con adeguate coperture assicurative contro i rischi di responsabilità civile verso terzi.

ASST ha l'obbligo:

- a) di concedere a LRI, secondo le condizioni di cui all'ART. 14 e per la durata del presente Accordo:
- il passaggio della rete di distribuzione di energia elettrica e energia termica, limitatamente alle necessità di collegamento della centrale
 - alla rete cittadina di teleriscaldamento
 - alla rete cittadina di gas
 - alla rete elettrica privata del cliente
 - l'uso degli spazi tecnici sopra indicati, che verranno meglio definiti in fase realizzativa;
- b) di consentire, sia nella fase iniziale di realizzazione degli impianti sia in quella successiva di gestione, il libero accesso ai terreni e locali di sua proprietà degli automezzi e del personale utilizzato da LRI (o soggetti operanti per conto di LRI) per la costruzione e la successiva manutenzione degli impianti stessi;
- c) di concedere a LRI il diritto di servitù perpetua di passaggio sui terreni di sua proprietà, alle condizioni di cui all'ART. 14, stipulando il relativo contratto che verrà concordato fra le Parti tenendo conto delle esigenze tecniche di LRI per il passaggio della rete di Teleriscaldamento, formata da tubazioni di mandata e ritorno e cavidotti di servizio;
- d) di smaltire l'eventuale presenza di amianto;
- e) di concedere a LRI l'utilizzo dell'infrastruttura elettrica di ASST, fino al contatore bidirezionale di E-DISTRIBUZIONE, secondo quanto meglio definito nel Contratto di Fornitura:
- i. per l'immissione del surplus di potenza non ritirato da ASST nella rete di distribuzione di E-DISTRIBUZIONE;
 - ii. per l'approvvigionamento di energia elettrica dei consumi della Centrale in tutti i casi in cui la produzione non fosse sufficiente a coprire le esigenze del cogeneratore Stesso. ASST si impegna a fornire a LRI tutta la documentazione necessaria per svolgere nel modo corretto le attività di progettazione, richiesta autorizzazioni, costruzione e manutenzione degli impianti oggetto del presente accordo, oltre a garantire pieno supporto a LRI da parte dei propri tecnici.

Le Parti concordano di mantenere contatti costanti durante le fasi di realizzazione degli impianti presso l'Ospedale Maggiore, in modo da ridurre al minimo le interferenze nella fase costruttiva, stante la necessità di garantire la continuità di servizio al Plesso.

ART. 7 CONTRATTI

Le Parti si impegnano a stipulare il Contratto per la Fornitura di energia elettrica e termica, nelle forme e con i contenuti di cui all'Allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo. Il contratto sarà sottoscritto contestualmente all'accordo quadro.

Le forniture avranno le seguenti decorrenze:

- la fornitura di calore già in essere sarà regolata dal nuovo accordo a partire dalla firma dello stesso con applicazione retroattiva al 01 gennaio 2018 del nuovo criterio di calcolo della tariffa;
- La fornitura di energia elettrica partirà non appena sussisteranno le condizioni tecniche, indicativamente nel IV trimestre 2018.

ART. 8 CONDIZIONI TECNICHE DI FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI

Le caratteristiche tecniche delle forniture di energia elettrica sono state concordate tra ASST e LRI sulla base dei dati dichiarati da ASST.

In particolare:

8.1 Energia Termica

Il fabbisogno di energia termica delle sedi riportate all'Art 2 sarà completamente coperto con la cessione di calore da parte della rete di teleriscaldamento della città di Crema. Le forniture alternative saranno mantenute come back up solo in caso di guasti o fermi.

Il fluido vettore del teleriscaldamento sarà acqua a temperatura inferiore ai 100 gradi lungo la dorsale principale fino al locale destinato alla centrale termica centralizzata. In tale locale sono presenti gli scambiatori di calore dal cui secondario si dipartirà la rete per la distribuzione interna agli utilizzatori.

Le Sottocentrali erogheranno acqua calda ad una temperatura sufficiente a garantire le condizioni di comfort previste dalle normative vigenti.

8.2 Energia Elettrica

Il fabbisogno di energia elettrica dell'Ospedale Maggiore sarà coperto con le seguenti modalità:

- cessione di energia elettrica dal gruppo di cogenerazione di LRI, fino alla potenza massima disponibile;
- approvvigionamento dalla rete elettrica di E-DISTRIBUZIONE nelle fasi in cui il gruppo di Cogenerazione di LRI sia fermo o insufficiente a coprire completamente il fabbisogno energetico di ASST.

In particolare le due forniture avranno le seguenti caratteristiche:

- gruppo di cogenerazione di LRI: potenza nominale installata pari a circa 1.000 kW o superiori, con collegamento alla cabina unica di consegna di ASST a 15 kV;
- cabina unica di consegna di ASST collegata alla rete E-DISTRIBUZIONE a 15 kV, con potenza impegnata pari a 1.600 kW;

La fornitura di energia elettrica di LRI non è quindi dimensionata per coprire completamente il fabbisogno di ASST, che dovrà mantenere attivo il collegamento alla rete elettrica di e-distribuzione e prelevare l'energia in caso la fornitura di LRI non sia sufficiente a coprire i picchi di carico oppure il cogeneratore sia fermo per manutenzione o per l'assenza di fabbisogno termico da parte della rete di Teleriscaldamento. Pertanto il prelievo di energia dalla rete elettrica di E-DISTRIBUZIONE resterà a carico di ASST e dovrà garantire anche l'alimentazione della Centrale nelle condizioni di cogeneratore fermo sopraccitate, secondo le modalità meglio definite nel Contratto di Fornitura.

ART. 9 CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA

9.1 Energia Termica: ASST riconoscerà a LRI

QUOTA FISSA: NON PREVISTA

QUOTA CONSUMO:

Il prezzo per l'energia termica ceduta al cliente sarà minore rispetto al più basso tra quello fissato per il calore da teleriscaldamento nei lotti contenenti gli ambiti di Brescia o Crema in convenzioni Consip specifiche per le pubbliche amministrazioni sanitarie.

In base a tale accordo, in data 01/11/2017, il prezzo per l'energia termica ceduta al cliente sarebbe minore rispetto a quello fissato in base al valore previsto per il *Lotto 4* della convenzione *MIES 2*, così come riportato nella documentazione ad esso relativa, nell'*allegato D* della *Tabella 1: Servizio energia con efficientamento "A.1", Componente Energia "E"*, con il codice Prezzo Unitario (PU) **CI.ET**

Il prezzo unitario verrebbe aggiornato trimestralmente utilizzando le modalità di aggiornamento previste per la convenzione, come descritto nei contratti di fornitura in Allegato A (MIES2-LOTTO4).

Con tale tariffa sarà anche fatturato l'eventuale calore prodotto con le caldaie ad acqua calda.

Nell'ipotesi in cui, in osservanza della vigente legislazione, LRI non possa svolgere il ruolo di fornitore diretto, le parti si impegnano ad istituire un tavolo di lavoro per analizzare il nuovo contratto e verificare la possibilità per LRI di riconoscere ad ASST una quota parte degli eventuali margini di ricavo aggiuntivi che deriveranno dalla vendita al soggetto deputato a fornirla ad ASST.

9.2 Energia Elettrica:

9.2.1 Tariffa Energia Elettrica

La tariffa per l'Energia Elettrica ceduta al Cliente è calcolata a partire dall'effettivo prezzo dell'energia acquistata dal Cliente nel punto di scambio con la rete di E-distribuzione.

Si applicheranno le formule di aggiornamento previste nei Contratti di fornitura in Allegato "A", in particolar modo secondo i seguenti principi:

- energia elettrica acquistata da convenzioni: prezzo di acquisto di ASST derivante da convenzioni (ARCA, CONSIP, ...) a cui ASST aderirà a termini di legge, con sconto sulle quote variabili degli oneri di sistema, come indicato nell'allegato A;
- energia elettrica acquistata in salvaguardia: si utilizzerà l'ultimo contratto valido per l'acquisto derivante da una convenzione, con l'aggiornamento delle componenti come previsto da normativa.

Qualora i criteri di indicizzazione non fossero più applicabili, le Parti concordano di incontrarsi al fine di definire nuovi criteri in relazione agli aspetti economici dei Contratti.

9.2.2 Verifica congruità prezzi Energia Elettrica

Ogni 2 anni, su richiesta di almeno una delle Parti, potrà essere attivata una procedura di verifica della congruità dei prezzi dell'energia elettrica rispetto alle condizioni di mercato.

Per determinare il prezzo delle forniture di energia si procederà nel seguente modo: la Parte interessata chiederà offerte di fornitura di energia elettrica per quantitativi analoghi a quelli assorbiti da ASST a primarie società di fornitura di energia elettrica, in numero non inferiore a cinque.

Le singole offerte saranno richieste sulla base di uno schema di fornitura unico per tipologia di fornitura, definito concordemente fra le Parti, al quale i fornitori dovranno attenersi. Al fine di eliminare quelle offerte che si discostano maggiormente dal valore medio, e che quindi non si considerano rappresentative del reale andamento del mercato, si escluderanno l'offerta corrispondente al minor prezzo e quella corrispondente al maggior prezzo. La media dei prezzi delle offerte rimanenti costituirà il nuovo valore di riferimento da applicare ai contratti di fornitura, salvo che una delle due Parti ricorra al Comitato Tecnico previsto dal successivo articolo.

Comitato Tecnico

Nel caso in cui, non vi sia accordo in merito all'applicazione del meccanismo di verifica delle condizioni economiche di fornitura previsto al punto precedente ovvero una delle Parti non accetti i risultati della stessa, la controversia verrà deferita ad un Comitato Tecnico di tre esperti del settore che saranno nominati nel seguente modo: uno nominato da LRI, uno da ASST e il terzo di comune accordo dai primi due, già designati direttamente dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Cremona.

La parte che instaurerà il procedimento, contestualmente, dovrà designare il proprio membro.

Entro 10 giorni dal ricevimento dell'atto di designazione, l'altra parte dovrà provvedere alla nomina del proprio membro.

In caso di inerzia di una delle due Parti nella nomina del membro di sua competenza, vi provvederà suppletivamente il Presidente della Camera di Commercio di Cremona nei 10 giorni successivi.

I due membri, nominati sulla base dei commi precedenti, provvederanno entro 10 giorni dalla nomina del secondo, a designare il terzo membro di comune accordo e, in caso di disaccordo, provvederà il Presidente della Camera di Commercio di Cremona.

Il Comitato Tecnico, acquisita dalle Parti tutta la documentazione relativa al prezzo di fornitura e dei servizi oggetto di riesame, considererà:

- gli investimenti realizzati da LRI e loro ammortamento;
- i criteri di determinazione dei costi/ricavi presi in conto alla stipula dell'Accordo Quadro;
- le variazioni dei succitati costi/ricavi verificatasi nel precedente periodo di tre anni di fornitura;
- gli eventuali costi aggiuntivi che dovessero generarsi a carico di LRI / ASST, per effetto di nuove leggi e regolamenti ovvero per qualsiasi giustificato motivo.

A seguito di tali verifiche il Comitato Tecnico provvederà ad emettere la propria decisione entro 30 giorni dalla nomina del terzo membro, salvo proroga motivata da parte del Comitato stesso per un periodo di ulteriori 30 giorni. Le Parti saranno obbligate conseguentemente ad adeguarsi alle decisioni assunte dal Comitato.

Interventi normativi

Le Parti concordano che, in qualsiasi momento nel corso della vigenza dell'Accordo Quadro, ai corrispettivi ottenuti mediante l'applicazione dei criteri di aggiornamento sopracitati, dovranno essere aggiunti eventuali oneri e/o imposte dovute in base alla normativa vigente.

ART. 10 DURATA DELL'ACCORDO E RECESSO

Il presente Accordo Quadro ha durata 10 anni a partire dalla data di sottoscrizione, con la possibilità di rinnovo per ulteriori 10 anni, previo accordo tra le parti e adozione di atto autorizzativo.

La durata del Contratto di Fornitura è vincolata alla durata del presente Accordo Quadro, indipendentemente dalla data di sottoscrizione dei singoli Contratti o di eventuali addendum contrattuali.

Sia il Fornitore sia il Cliente possono recedere anticipatamente dall'Accordo Quadro e/o dal contratto di fornitura dell'energia con preavviso di 18 mesi, da comunicarsi a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso anticipato dall'Accordo Quadro e/o dai Contratti di fornitura o Contratto di servizio, da parte di ASST, la stessa ASST corrisponderà a LRI il valore residuo degli impianti realizzati da LRI, determinato come differenza fra il valore storico di costruzione dei beni (comprese le manutenzioni straordinarie) e le quote di ammortamento tecnico - economiche, già maturate nel momento di recesso e calcolate su una vita utile di 10 anni. Qualora già le Parti abbiano optato per il rinnovo contrattuale di ulteriori 10 anni, il valore residuo sarà calcolato sulle eventuali attività di manutenzione straordinaria necessarie per poter mantenere l'operatività dei Contratti (ad. es: revisione e/o sostituzione generatori e/o impianti ausiliari).

ART. 11 POSSIBILI INTEGRAZIONI CONTRATTUALI

ASST è disponibile ad inserire all'interno del presente Accordo altre strutture, nella disponibilità della stessa ASST, che dovessero essere raggiunte in futuro dal Teleriscaldamento di LRI.

ART. 12 IMPOSTE E TASSE

Tutti gli importi indicati nel presente Accordo e nei Contratti si intendono al netto di IVA e di altre eventuali imposte e tasse, che saranno a totale carico del Cliente.

Ciascuna Parte si impegna a porre a disposizione dell'altra Parte, in tempo utile, tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini dell'adempimento di obblighi tributari nonché ai fini della deduzione e rimborso di tributi e imposte.

ART. 13 INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI

Gli incentivi e/o agevolazioni messi a disposizione dalle Amministrazioni Locali, dal Governo Italiano o dall'Unione Europea, e relativi all'energia prodotta da LRI sono ad esclusivo beneficio di LRI stessa.

ART. 14 CORRISPETTIVI PER LA CONCESSIONE D'USO DI SPAZI TECNICI E PER LA SERVITÙ PERPETUA DI PASSAGGIO

Per l'acquisto della caldaia dell'Ospedale Maggiore di Crema e per la concessione dell'uso degli spazi tecnici di cui all'ART. 6, LRI riconosce un canone fisso annuale di €10.000,00 (euro diecimila/00) IVA esclusa, da riconoscere al termine di ogni anno, dopo l'entrata in esercizio del motore cogenerativo previsto all'ART. 3, mediante storno del corrispondente importo sul Contratto di Fornitura.

In caso ASST unilateralmente risolva il presente Accordo e/o disdica le forniture di cui al presente accordo, cessa l'obbligo per LRI di corrispondere il sopraccitato canone annuo.

Per la servitù perpetua di cui all'ART. 6, LRI riconosce un corrispettivo "una tantum" di € 2.000,00 (euro duemila/00) IVA esclusa, da riconoscere al termine del primo anno di fornitura, mediante storno del corrispondente importo sul Contratto di Fornitura.

ART. 15 PROVVEDIMENTI DELLE AUTORITÀ GOVERNATIVE

Le Parti si impegnano a modificare il presente Accordo Quadro e i Contratti inserendo negli stessi ogni e qualsiasi modifica o clausola, anche economica, che fosse necessaria per conformare l'Accordo e i Contratti alle disposizioni delle competenti Autorità Governative di controllo ed alla legge.

ART. 16 FORZA MAGGIORE

Nessuna delle Parti sarà responsabile verso l'altra per danni o perdite provocate da causa di forza maggiore. La Parte che intende invocare una causa di forza maggiore dovrà darne comunicazione scritta all'altra, entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, indicando la natura dell'evento, le conseguenze ad esso connesse e la prevedibile durata dell'impedimento, e consentendo all'altra Parte la possibilità di verifica della situazione in essere.

Ciascuna Parte si obbliga ad operare secondo buona fede e diligenza, al fine di limitare gli effetti dell'evento di forza maggiore.

ART. 17 CESSIONE DEL CONTRATTO

Le Parti non potranno cedere il presente Accordo ed i relativi Contratti se non previo consenso scritto dell'altra parte.

LRI, tuttavia, si riserva la possibilità di cedere il presente Accordo ed i relativi Contratti, in qualsiasi momento e con l'obbligo della comunicazione scritta dell'avvenuta cessione, entro 15 giorni dal verificarsi della stessa, a società dalla stessa controllate o alla stessa collegate.

ART. 18 COMUNICAZIONI E MODIFICHE

Tutte le comunicazioni tra le Parti, relative al presente Accordo Quadro e/o ai Contratti, debbono avvenire per iscritto, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, telefax, posta elettronica certificata, al domicilio indicato o a quello successivamente comunicato per iscritto da una delle Parti all'altra.

Il presente Accordo Quadro e i relativi Contratti di Fornitura potranno essere modificati o integrati soltanto per iscritto, mediante atti debitamente firmati dalle Parti.

ART. 19 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie derivanti dal presente Accordo e dai relativi Contratti sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e in particolare del Foro di Cremona.

ART. 20 REGISTRAZIONE ED ELEZIONE DI DOMICILIO

L'Accordo Quadro verrà registrato solo in caso d'uso e in tale caso le spese relative saranno a carico del richiedente.

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Accordo, in Cremona.

Il presente Accordo Quadro viene letto, approvato e sottoscritto in Crema, con firma digitale, come in appresso.

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale di
Crema**

*Direttore Generale
Dott. Luigi Ablondi*

**Linea Reti e Impianti
S.r.l.**

*Direttore Generale
Dott. Enrico Ferrari*

ALLEGATO "A"

CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA

Il giorno ... del mese di ... dell'anno 2017, tra le Parti, così costituite:

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema, con sede in Crema, largo Ugo Dossena 2, c.f. 01151550199, rappresentata in questo atto dal Direttore Generale pro tempore, legale rappresentante, Dott. Luigi Ablondi, nato a Parma il 5 febbraio 1954 (c.f. BLNLGU54B05G337K), nel seguito anche denominata "ASST";

Linea Reti e Impianti s.r.l., con sede in Cremona Viale Trento e Trieste 38, iscritta nel Registro delle Imprese di Cremona al n. 013336340193 e nel R.E.A. al n. CR – 162626, capitale sociale 45.000.000,00, c.f. 013336340193, rappresentata in questo atto dal Direttore Generale e Procuratore Speciale Dott. Enrico Ferrari, nato a Cremona il 9 luglio 1969 (CF:FRNRNC69L09D150P), nel seguito anche denominata "LRI";

congiuntamente indicate "le Parti";

premesso che:

- in data ... è stato stipulato fra le Parti un Accordo Quadro (nel seguito per brevità anche "Accordo") che regola le forniture di energia al plesso di cui all'ART. 2 dell'Accordo;
- in esecuzione dell'Accordo e suoi allegati, ASST si è impegnata a stipulare un contratto di fornitura di energia;
- in applicazione dell'Accordo, le Parti hanno definito condizioni specifiche in relazione ai plessi di cui all'ART. 2 dell'Accordo, che vengono recepite nel seguente contratto;

tutto ciò premesso, tra LRI e ASST, si conviene e si stipula quanto di seguito riportato.

ART. A1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente contratto sono le seguenti forniture

- **Energia termica dalla rete di teleriscaldamento** per le sedi di
 - o Largo Dossena, 2 - Ospedale Maggiore di Crema - potenzialità installata 13.400 kW
 - o Via Medaglie D'Oro, 9 - sede CPS/SERT - potenzialità installata 250 kW
 - o Via Gramsci, 13 - sede uffici amministrativi - potenzialità installata 350 kW
- **Energia elettrica cogenerata in loco** per la sede di Largo Dossena, 2 - Ospedale Maggiore di Crema

ART. A2 DECORRENZA, DURATA E RECESSO

Il presente Contratto decorre dalla data della sua stipulazione.

Riguardo alla fornitura di calore già in essere, le parti concordano che sarà regolata dal nuovo accordo a partire dalla firma dello stesso, con applicazione retroattiva al 01 gennaio 2018 del nuovo criterio di calcolo della tariffa.

Riguardo alla fornitura di energia elettrica, le condizioni economiche avranno decorrenza non appena sussisteranno le condizioni tecniche, indicativamente nel IV trimestre 2018

In merito alla durata ed alle condizioni di recesso si rinvia a quanto previsto all'ART. 10 dell'Accordo.

ART. A3 ATTIVAZIONE FORNITURE

Il Contratto di Fornitura sarà reso operativo con l'attivazione progressiva delle forniture oggetto dello stesso.

Per attivazione della fornitura si intende l'inizio dell'erogazione dell'energia nelle diverse forme indicate all'ART. A1, per ogni attivazione sarà redatto apposito verbale da parte del Fornitore e controfirmato dal Cliente.

Si specifica che:

- le forniture di energia termica sono già in essere;
- la fornitura di energia elettrica per l'Ospedale Maggiore è subordinata all'ottenimento, da parte del Fornitore, della qualifica di SEU per il proprio impianto di produzione;

Qualora le forniture di energia termica ed elettrica non dovessero essere operative entro 18 mesi dalla firma dell'Accordo Quadro ovvero sia decisa una riduzione delle forniture, le Parti provvederanno ad aggiornare il Contratto eliminando le forniture non attive.

ART. A4 CONDIZIONI DI FORNITURA

Le caratteristiche tecniche delle forniture oggetto del presente Contratto sono disciplinate nel seguito.

A4.1 Energia Termica

Il fluido vettore del calore è costituito da acqua surriscaldata, alla temperatura di esercizio massima, in ingresso del circuito primario delle apparecchiature di scambio termico, fino a 100°C e in uscita fino a 68°C, nel periodo invernale. Si precisa che le macchine sono state dimensionate per un salto termico 110°C / 60°C.

Le temperature di esercizio del fluido vettore potranno essere ridotte in relazione alla richiesta termica effettiva dell'intera utenza o in caso di modifiche progettuali definitive tali da rendere sufficienti temperature più basse.

In ogni caso la portata e le temperature del fluido vettore saranno tali da garantire le condizioni di comfort normativo nei locali (come definite da D.P.R. 412/1993 e s.m.i.) nei limiti della potenza massima contrattuale e compatibilmente con le caratteristiche tecniche dell'impianto esistente e della struttura servita.

Le caratteristiche tecniche delle forniture di calore già in essere non sono oggetto di revisione con il presente accordo.

L'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno sono di competenza del Cliente stesso, anche ai fini del contenimento dei consumi di energia, per quanto previsto dal D.P.R. 412/1993 e successive modifiche e integrazioni.

A4.2 Energia Elettrica

Il Fornitore provvederà a cedere l'energia elettrica non autoconsumata dal proprio impianto di cogenerazione e teleriscaldamento al Cliente, fino ad una potenza massima pari a circa 1.000 kW_e o superiori, mediante collegamento diretto alla cabina di consegna del Cliente secondo i limiti di fornitura indicati all'ART. 5 dell'Accordo Quadro, alla tensione nominale di 15 kV.

L'impianto di cogenerazione sarà esercito dal Fornitore in funzione del carico termico della Rete di Teleriscaldamento.

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA**

**LINEA RETI E IMPIANTI
S.R.L.**

CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E TERMICA

ALLEGATO "A" DELL'ACCORDO QUADRO

**FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAL SEU REALIZZATO ALL'INTERNO DELL'AREA DI
PROPRIETA' DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA E FORNITURA DI
ENERGIA TERMOCA DA TELERISCALDAMENTO**

Sommario

ALLEGATO "A"	2
CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA.....	3
ART. A1 OGGETTO DEL CONTRATTO	3
Oggetto del presente contratto sono le seguenti forniture	3
ART. A2 DECORRENZA, DURATA E RECESSO.....	3
ART. A3 ATTIVAZIONE FORNITURE	4
ART. A4 CONDIZIONI DI FORNITURA	4
A4.1 Energia Termica.....	4
A4.2 Energia Elettrica	4
ART. A5 MISURE.....	6
A5.1 Unità di misura	6
A5.2 Determinazione dei consumi.....	6
A5.3 Determinazione indiretta dei consumi.....	7
A5.4 Verifica dei contatori.....	7
A5.5 Manutenzione dei contatori.....	7
ART. A6 TARIFFA E MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO	7
A6.1 Tariffa Calore	7
A6.2 Tariffa Energia Elettrica:	7
ART. A7 FATTURAZIONE	9
ART. A8 SOSPENSIONE DELLA FORNITURA.....	10
A8.1 Sospensione della fornitura per motivi tecnici.....	10
A8.2 Sospensione della fornitura per motivi di sicurezza.....	10
A8.3 Ulteriori condizioni sulle sospensioni per motivi tecnici e/o di sicurezza	10
A8.4 Sospensione della fornitura per morosità del Cliente.....	11
ART. A9 ADEGUAMENTI TARIFFARI NORMATIVI	11
ART. A10 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	11

La cessione di energia elettrica sarà effettuata con le modalità previste per i "Sistemi Efficienti d'Utenza" (SEU), come definiti dal D.Lgs. 30 Maggio 2008 n. 115 "Attuazione della Direttiva 2006/32/CE relativa all'Efficienza degli Usi Finali dell'Energia e i Servizi Energetici e Abrogazione della Direttiva 93/76/CEE" e s.m.i. e disciplinati dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico 12 Dicembre 2013 n. 578/2013/R/Eel.

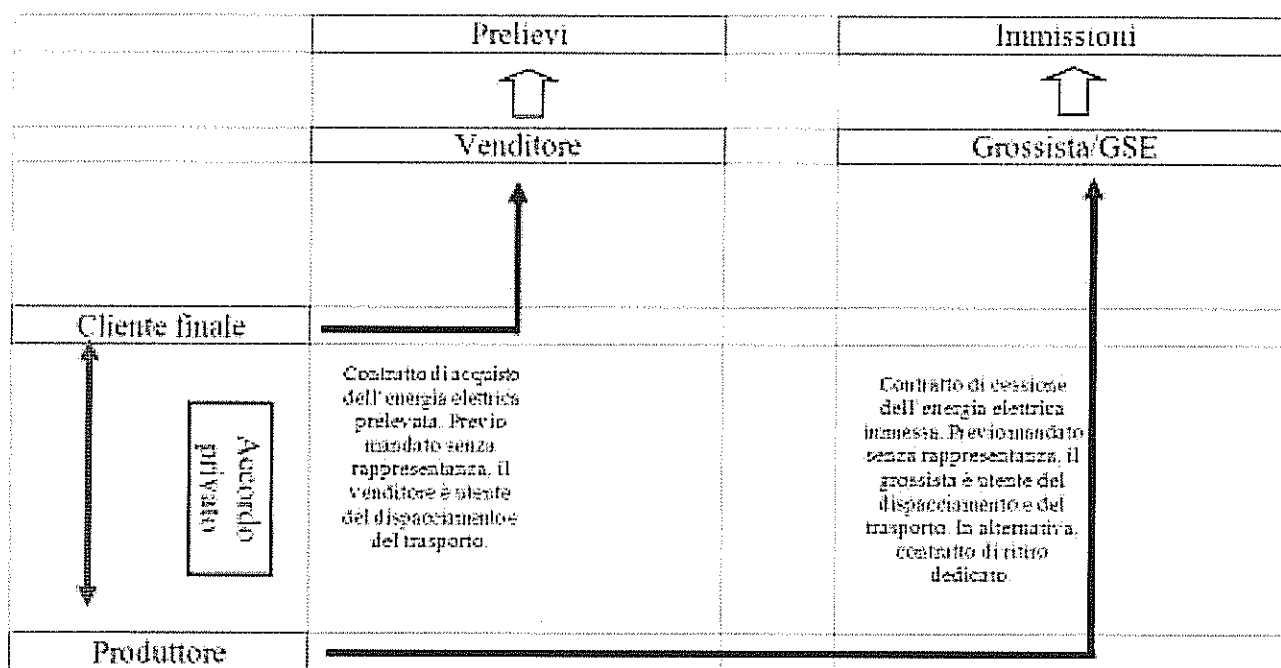
In particolare:

- Il Cliente manterrà l'intestazione del punto di consegna (POD) di E-DISTRIBUZIONE per i prelievi di energia elettrica nelle fasi in cui il gruppo di cogenerazione del Fornitore è fermo o non sufficiente a coprirne il fabbisogno;
- Il Fornitore cederà energia elettrica al Cliente, fino a coprirne il fabbisogno, immettendo in rete E-DISTRIBUZIONE il surplus di potenza nelle fasce in cui la richiesta da parte del Cliente è inferiore alla potenza disponibile; per tale motivo il Cliente accetta di formalizzare il permesso di utilizzare il proprio punto di connessione al Fornitore.

Il Cliente quindi continuerà a gestire autonomamente i contratti relativi ai prelievi di energia elettrica, mentre il Fornitore gestirà i contratti relativi alle immissioni di energia elettrica.

Per maggiore chiarezza si richiama lo schema, qui sotto riprodotto, presente nel Comunicato del 18/12/2013 dell'AEEGSI "Profili contrattuali per l'accesso ai servizi di trasporto, dispacciamento e vendita dell'energia elettrica immessa e prelevata per un ASSPC", in cui:

- Il Cliente è denominato "Cliente finale";
- Il Fornitore è denominato "Produttore".



Si specifica che per le accise (imposta nazionale erariale di consumo) si applicheranno le condizioni previste dalla circolare 12/D del 25/07/2014 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in particolare il Fornitore applicherà al Cliente l'accisa sull'energia elettrica ceduta. L'energia sarà invece fatturata senza applicazione di accisa qualora il Cliente decida di qualificarsi come officina elettrica di acquisto per uso proprio e di adempiere direttamente ai propri obblighi.

Si precisa inoltre che, in caso di fermo del cogeneratore, la Centrale sarà alimentata utilizzando la connessione intestata al Cliente, e tale energia elettrica sarà riconosciuta al Cliente stesso mediante compensazione con l'energia acquistata dal Fornitore, secondo le modalità definite negli articoli seguenti.

ART. A5 MISURE

Nel seguito sono dettagliate le modalità di misura dell'energia termica ed elettrica ceduta al Cliente ai fini della valutazione dei consumi per la fatturazione.

A5.1 Unità di misura

L'unità di misura dell'energia termica fornita è il kilowattora termico (kWh) o relativi multipli.

L'unità di misura dell'energia elettrica fornita è il kilowattora elettrico (kWh) o relativi multipli.

A5.2 Determinazione dei consumi

La determinazione dei consumi di energia avviene sulla base delle letture svolte sui contatori, secondo le seguenti modalità:

- a) Energia Termica: il contatore di energia resterà lo stesso oggi in uso per misurare l'energia termica ceduta al Cliente dalla rete di Teleriscaldamento;
- b) Energia Elettrica: sarà posato un contatore "C1" in carico a LRI che misurerà
 - L'immissione della potenza prodotta dalla centrale nella rete del Cliente
 - Il prelievo di energia elettrica necessaria alla centrale in eccedenza rispetto a quella prodotta (tipicamente a cogeneratore fermo)Il punto di fornitura ad oggi esistente e intestato al Cliente sarà dotato di un contatore "C2" di tipo bidirezionale; tale contatore misurerà
 - l'immissione del surplus di potenza del Fornitore nella rete E-DISTRIBUZIONE
 - il prelievo dalla rete E-DISTRIBUZIONE dell'energia elettrica necessaria sia per coprire il fabbisogno cliente non servito dalla centrale, sia per i consumi della Centrale a cogeneratore fermo.I consumi "netti" del Cliente saranno calcolati in modo da compensare i prelievi del Fornitore con l'energia ceduta al Cliente.

$$E_N = E_U - E_I - E_S$$

Dove:

E_N = energia elettrica "netta" consumata dal Cliente, oggetto di fatturazione

E_U = energia elettrica utile: data dalla somma dell'energia immessa dal contatore C1 e dal prelievo del contatore C2

E_I = energia elettrica in prelievo al contatore C1

E_S = energia elettrica immessa in rete E-DISTRIBUZIONE, misurata in immissione dal contatore C2

Qualora all'interno del periodo di calcolo dei consumi il valore di E_N risulti negativo, sarà compensato nei periodi successivi.

La lettura dei consumi effettivi avviene, di norma, con frequenza mensile, a cura del Fornitore, mediante lettura diretta del personale incaricato o tramite telelettura.

A5.3 Determinazione indiretta dei consumi

In caso di irregolare o mancato funzionamento dei contatori, il Fornitore sostituirà l'apparecchiatura e il consumo verrà calcolato in via indiretta, relativamente al periodo intercorrente tra la data di sostituzione del misuratore e la data dell'ultima lettura corretta a disposizione.

Tale metodologia di calcolo sarà utilizzata dal Fornitore anche in caso di mancata lettura dei contatori secondo le scadenze definite, per la regolare attribuzione dei consumi di energia nel periodo di competenza corretto.

Per la determinazione indiretta dei consumi il Fornitore terrà conto dei seguenti elementi di riferimento:

- consumi storici, normalizzati secondo le condizioni al contorno (ad es. "gradi giorno" definiti da DPR 412/93 per il consumo di calore);
- calcolo indiretto dai contatori funzionanti sull'impianto (ad es. per l'energia elettrica, calcolo a partire dalla differenza con i contatori che misurano produzione e consumi);
- consumi di utenze analoghe.

Al Cliente è riconosciuta la facoltà di richiedere la rettifica della fattura, entro i termini di scadenza della stessa, dimostrando il mancato o ridotto utilizzo del servizio nel periodo oggetto di determinazione indiretta.

A5.4 Verifica dei contatori

Qualora il Cliente ritenga erronee le indicazioni del contatore C1 al punto A5.2, potrà richiederne la verifica al Fornitore che provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti, secondo le norme tecniche vigenti. Si specifica fin d'ora che la richiesta di verifica da parte del Cliente non dà diritto allo stesso di sospendere i pagamenti.

Le rilevazioni dei contatori si intendono esatte entro la tolleranza di misura ammessa dalla normativa vigente.

Nel caso in cui venga riscontrata un'anomalia di funzionamento, il Fornitore si accollerà le spese di verifica e rettificherà gli addebiti per i consumi al Cliente, secondo le modalità sopra esposte.

Nel caso in cui la segnalazione del Cliente si riveli erronea, ovvero lo strumento di misura sia riscontrato funzionante entro i limiti indicati nella carta del servizio, il costo dell'intervento sarà addebitato al Cliente che ha effettuato la richiesta di verifica, in occasione della prima fatturazione utile.

L'eventuale onere delle spese di verifica è comunicato al Cliente all'atto della richiesta.

La verifica del contatore C2, come indicato al punto A5.2, resta in capo al distributore che gestisce la rete di energia elettrica, attualmente e-distribuzione.

A5.5 Manutenzione dei contatori

Tutte le attività necessarie per mantenere il corretto funzionamento dei contatori presenti all'interno dei limiti di fornitura definiti all'ART. 5 dell'Accordo Quadro sono a carico del Fornitore, le attività saranno eseguite secondo le prescrizioni previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica.

Sono da ritenersi espressamente esclusi dal presente articolo i seguenti contatori, in quanto nella titolarità dei soggetti titolari della concessione di distribuzione:

- contatore bidirezionale "E-DISTRIBUZIONE";

ART. A6 TARIFFA E MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO

A6.1 Tariffa Calore

QUOTA FISSA: NON PREVISTA

QUOTA CONSUMO:

Il prezzo per l'energia termica ceduta al cliente è scontato dell'1% rispetto al prezzo più basso tra quelli fissati per il calore da teleriscaldamento nei lotti contenenti gli ambiti di Brescia o Crema in convenzioni Consip specifiche per le pubbliche amministrazioni sanitarie.

In data 01/11/2017 vale quanto segue:

Il prezzo per l'energia termica ceduta al cliente è scontato dell'1% rispetto a quello fissato in base al valore previsto per il *Lotto 4* della convenzione *MIES 2*, così come riportato nella documentazione ad esso relativa, nell'*allegato D* alla *Tabella 1: Servizio energia con efficientamento "A.1", Componente Energia "E"*, con il codice Prezzo Unitario (PU) **CI.ET**

Il prezzo unitario sarà quindi aggiornato trimestralmente utilizzando le modalità di aggiornamento previste per la convenzione, come descritto nei contratti di fornitura in Allegato A (MIES2-LOTTO4).

Il prezzo per l'energia termica ceduta al cliente è fissato **con uno sconto** pari all'1% rispetto al valore previsto per il *Lotto 4* della convenzione *MIES 2*.

In particolare il prezzo per il terzo trimestre 2017 (01 luglio – 30 settembre 2017) è

Tabella 1: SERVIZIO ENERGIA CON EFFICIENTAMENTO "A.1" Componente Energetica "E" A.1CI - Servizio Energia per gli Impianti di Climatizzazione Invernale Terzo Trimestre di Riferimento (01 luglio – 30 settembre 2017)			
Codice Prezzo Unitario (PU)	Voce Specifica Voce	Valore	Unità di misura
CI.ET	Prezzo Unitario del singolo kWh per gli Impianti di Climatizzazione Invernale alimentati da rete di teleriscaldamento.	0,05905*0,99 = 0,05845	Euro/kWh

Il prezzo unitario sarà quindi aggiornato trimestralmente utilizzando le modalità di aggiornamento previste per la convenzione (punto 8.8.1, Allegato A – capitolato tecnico): la revisione dei Prezzi Unitari viene effettuata attraverso l'indice di riferimento (I_r), da applicare alla seguente espressione:

$$PU_N = PU_{N-1} \times (0,20 + 0,80 \times I_r) \times 0,99$$

dove

- PU_N = Prezzo Unitario utilizzato nel Trimestre di Riferimento **N**, troncato alla quinta cifra decimale;
- PU_{N-1} = Prezzo Unitario utilizzato nel Trimestre di Riferimento **N-1**, troncato alla quinta cifra decimale;
- I_r = indice di riferimento arrotondato alla quinta cifra decimale.

L'indice di riferimento I_r è pari a:

- Gas_N : media pesata dei prezzi unitari del gas naturale (incluse le imposte al netto dell'IVA), definiti dall'AEEGSI per le utenze con consumi inferiori a 1.400 mc/anno, vigenti nel Trimestre di Riferimento N. Tale media è pesata in funzione dei giorni di validità, all'interno del Trimestre di Riferimento N, di ognuno dei prezzi sopra indicati;
- Gas_{N-1} : media pesata dei prezzi unitari del gas naturale (incluse le imposte al netto dell'IVA), definiti dall'AEEGSI per le utenze con consumi inferiori a 1.400 mc/anno, vigenti nel Trimestre di Riferimento N-1. Tale media è pesata in funzione dei giorni di validità, all'interno del Trimestre di Riferimento N-1, di ognuno dei prezzi sopra indicati.

Tali prezzi sono quelli risultanti dalle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali (così detto "mercato tutelato") definite dalle delibere 124/13 e 196/13 dell'AEEGSI e s.m.i.

Resta inteso che, qualora nel corso della durata del contratto di fornitura dovessero variare la tipologia, l'articolazione o la denominazione delle caratteristiche contrattuali proposte da AEEGSI del "mercato

tutelato" a seguito di eventuali evoluzioni della normativa vigente in materia (ad esempio: nuove componenti di tassazione, accise o di fiscalità in genere), tali variazioni saranno tenute in conto nel calcolo dell'indice revisionale in allineamento alle scelte Consip SpA.

Con tale tariffa sarà anche fatturato l'eventuale calore prodotto con le caldaie ad acqua calda.

A6.2 Tariffa Energia Elettrica:

Tariffa Energia Elettrica

La tariffa per l'Energia Elettrica ceduta al Cliente è calcolata a partire dall'effettivo prezzo dell'energia acquistata dal Cliente nel punto di scambio con la rete E-distribuzione, se derivante da una convenzione, o dall'aggiornamento del prezzo applicato con l'ultima convenzione valida, se prezzo del mercato di Salvaguardia.

La tariffa risulta commisurata alla quantità di "energia netta", effettivamente ceduta dal Fornitore al Cliente, calcolata con le modalità definite all'ART. A5 punto A5.2.

Il prezzo unitario per ogni kWh elettrico fornito è quindi calcolato sulla base della seguente formula tariffaria:

$$T_{EE} = T_0 + T_{SEU} \cdot (1-k) + AC$$

Dove:

T_{EE} = tariffa energia elettrica (€/kWh)

T_0 = parametro composto da tutti i corrispettivi al netto delle componenti variabili degli oneri di sistema (€/kWh)

T_{SEU} = Componenti variabili degli oneri di sistema, come definiti dalle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (€/kWh)

k = sconto applicato pari al 16%

AC = parametro composto dall'accisa sull'energia elettrica consumata dal Cliente.

LRI garantisce comunque uno sconto minimo di 0,008 Euro/kWh per ogni kWh generato dal motore di cogenerazione e consumato da ASST.

Le singole componenti della tariffa saranno normalizzate secondo il valore delle perdite di rete per i Clienti in Media Tensione, in modo da replicare i costi effettivamente sostenuti dal Cliente in caso di approvvigionamento dalla rete E-DISTRIBUZIONE.

Il prezzo unitario sarà quindi aggiornato mensilmente a partire dai documenti di fatturazione per il punto di prelievo intestato al Cliente e per il corretto periodo di competenza. Qualora non disponibili tali documenti in tempi utili per la fatturazione, sarà facoltà del Fornitore stimare la tariffa aggiornata e conguagliare eventuali variazioni non appena disponibili i documenti corretti. Per l'eventuale stima della tariffa saranno utilizzate le modalità di aggiornamento previste per il prezzo dell'energia elettrica acquistato dal Cliente secondo le convenzioni a cui questo aderirà.

ART. A7 FATTURAZIONE

La fatturazione al Cliente avrà cadenza mensile, secondo i formati previsti per la Pubblica Amministrazione dalle normative vigenti. I pagamenti dovranno essere effettuati a 30 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura, mediante accredito sul conto indicato dal Fornitore. Il Cliente non potrà sollevare eccezioni al fine di ritardare o sospendere i pagamenti se non in caso di errori materiali di fatturazione, né potrà compensare, salvo diversi accordi con il Fornitore, quanto dovuto con eventuali propri crediti ovvero dedurre dai pagamenti sconti o spese.

In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Fornitore ha diritto di esigere dal Cliente interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (determinato dalla Banca d'Italia), maggiorato di 3,5 punti percentuali, per il periodo di ritardo.

Il Fornitore si riserva di avvalersi per il recupero coattivo del proprio credito, di Società di recupero crediti o di attivare azioni legali, nonché di sospendere le forniture secondo quanto indicato all'ART. A8. Il Cliente moroso è tenuto al pagamento delle spese relative ai solleciti di pagamento e al rimborso dei costi sostenuti per l'eventuale recupero credito o per la sospensione o riattivazione della fornitura.

ART. A8 SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

Nel seguito sono esplicitate le casistiche relative alle potenziali sospensioni di fornitura.

Si precisa che per l'Ospedale Maggiore l'eventuale sospensione nelle forniture di energia termica ed energia elettrica non comporta il disservizio per la struttura stessa, se non per condizioni transitorie, in quanto saranno mantenute le caldaie ad acqua calda esistenti ed il collegamento in prelievo dalla rete elettrica di E-DISTRIBUZIONE.

A8.1 Sospensione della fornitura per motivi tecnici

Il Fornitore potrà sospendere o limitare la somministrazione della fornitura, oltre che per cause di forza maggiore (fra queste compresi scioperi, eventi naturali, nonché diminuzioni nella disponibilità globale dei combustibili che alimentano le proprie centrali di produzione di energia), caso fortuito, fatto di terzi, provvedimenti o atti dell'autorità, anche per cause tecniche derivanti da guasti ed oggettive esigenze di servizio, ivi compresi i lavori programmati da eseguirsi lungo la rete di Teleriscaldamento o presso le Centrali. In quest'ultimo caso, le interruzioni del servizio saranno limitate al tempo strettamente indispensabile per eseguire gli interventi e/o le necessarie riparazioni. Gli interventi di manutenzione programmata che comportino la sospensione della fornitura verranno comunicati dal Fornitore con almeno 72 ore di preavviso.

Si specifica inoltre che per la fornitura di energia elettrica, realizzata mediante un impianto di cogenerazione asservito al Teleriscaldamento, si prevede un funzionamento dipendente dall'effettiva richiesta di calore utile da parte della rete di Teleriscaldamento, ed alla disponibilità del cogeneratore stesso al netto di manutenzioni ordinarie ed a guasto.

In ogni caso il Fornitore non sarà responsabile delle conseguenze di limitazioni o interruzioni di fornitura di energia derivanti da guasti o malfunzionamenti degli impianti del Cliente, che sono indispensabili per il corretto funzionamento degli Impianti del Fornitore e, conseguentemente, impediscono una corretta erogazione della fornitura.

Al verificarsi dell'accadimento le Parti valuteranno concordemente i tempi tecnici necessari al ripristino del guasto o malfunzionamento.

A8.2 Sospensione della fornitura per motivi di sicurezza

Il Fornitore potrà sospendere la fornitura, anche senza preavviso, nel caso in cui riscontrasse che l'impianto interno del Cliente presenti delle non conformità alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti, che possano costituire pericolo reale ed immediato per l'incolumità del Cliente e/o di terzi.

A8.3 Ulteriori condizioni sulle sospensioni per motivi tecnici e/o di sicurezza

Le sospensioni parziali o totali nella fornitura del servizio di cui ai punti precedenti non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura, diretti o indiretti, neppure a titolo di rivalsa o per richieste di risoluzione del contratto.

A8.4 Sospensione della fornitura per morosità del Cliente

In caso di morosità del Cliente il Fornitore potrà sospendere la fornitura fino a che il Cliente non abbia regolarizzato la sua posizione.

La sospensione sarà preceduta da lettera di messa in mora o contestazione dell'addebito al Cliente, contenente l'indicazione della data in cui, in caso di mancato pagamento, si procederà alla sospensione; il preavviso non potrà comunque essere inferiore al termine di 10 giorni dalla data della contestazione.

Le spese di sospensione e di riattivazione delle forniture sono a carico del Cliente.

ART. A9 ADEGUAMENTI TARIFFARI NORMATIVI

S'intendono recepite automaticamente nel presente contratto tutte le norme emanate in materia da leggi, decreti e/o provvedimenti emanati dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico che abbiano impatto diretto o indiretto sulle forniture oggetto del presente Contratto, con particolare riguardo ai criteri di aggiornamento tariffario.

Conseguentemente le presenti disposizioni saranno modificate di diritto, mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che la Legge e l'Autorità definiscano successivamente alla data di riferimento indicata nel presente accordo.

Qualora detti nuovi provvedimenti normativi dovessero determinare una eccessiva onerosità per una delle Parti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9.3 dell'Accordo Quadro con ricorso allo strumento del Comitato Tecnico, salvo diverso accordo tra le Parti.

ART. A10 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto potrà essere risolto dalla Parte avente interesse nei seguenti casi:

- inadempimento grave e/o ripetuti inadempimenti di una Parte agli obblighi a suo carico;
- interruzione della fornitura di energia per periodi superiori a 8 ore consecutive a fronte di cause diverse dalla forza maggiore o dalle attività programmate di cui all'ART. A8, con frequenza superiore a 2 volte all'anno; non rientrano nelle interruzioni di fornitura le fermate dei generatori che non comportino il disservizio per il Cliente, a titolo d'esempio mediante copertura del fabbisogno di energia elettrica da rete E-DISTRIBUZIONE o di energia termica con le caldaie ad acqua calda di riserva assoluta;
- morosità del cliente non sanata a seguito di messa in mora, prelievi fraudolenti di energia e/o manomissione dolosa dei contatori.

Nei suddetti casi il contratto si intenderà risolto decorsi 30 giorni dal ricevimento della diffida scritta inviata dall'altra Parte.

Il presente Contratto di Fornitura viene letto, approvato e sottoscritto in Crema, con firma digitale, come in appresso.

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale di
Crema**

Direttore Generale

Dott. Luigi Ablondi

**Linea Reti e Impianti
S.r.l.**

Direttore Generale

Dott. Enrico Ferrari

Le Parti, con l'apposizione della firma digitale da parte dei rispettivi rappresentanti legali, dichiarano di aver negoziato le condizioni del presente contratto e, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c., l'ASST di Crema, come sopra rappresentata, dichiara di aver letto attentamente e di accettare specificatamente le clausole del contratto in appresso richiamate e in particolare:

Art.A2 – Decorrenza, durata e recesso;
Art.A4 – Condizioni di fornitura;
Art.A5 – Misure;
Art.A6 – Tariffe e modalità di aggiornamento;
Art.A8 – Sospensione della fornitura;
Art.A9 – Adeguamenti tariffari normativi;
Art.A10 – Clausola risolutiva espressa.

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale di
Crema**

*Direttore Generale
Dott. Luigi Ablondi*

**Linea Reti e Impianti
S.r.l.**

*Direttore Generale
Dott. Enrico Ferrari*